



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 29 luglio 1980, n. 390, recante «*Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*»;

VISTA la legge 9 febbraio 1982, n. 37, recante «*Provvedimenti a favore dei circhi equestri*»;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, recante «*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni, recante «*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

CONSIDERATO il rilevante interesse generale delle attività di spettacolo, in quanto intese a favorire la formazione culturale e sociale della collettività nazionale, nonché il carattere infungibile della prestazione artistica;

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

RITENUTO necessario procedere al riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 al fine di sostenere i soggetti operanti nel settore dello spettacolo dal vivo del teatro, della danza, della musica, del circo non finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo;

VISTO il D.M. 23 aprile 2020 n. 188, recante *“Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020”*, registrato dalla Corte dei Conti il 06 maggio 2020 al n. 1163.

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo n. 624 del 7 maggio 2020 recante *“Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal art.89 d.l. 17 marzo 2020 nr.18 – D.M. 23 aprile 2020”*;

VISTO il DRGS 73357 del 10 giugno 2020 che ha istituito il capitolo 6659 e allocato le risorse pari a euro 20.000.000,00;

VISTO il D.M. 278 del 10 giugno 2020 recante *“incremento risorse extra FUS (riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 2020)”*, attualmente agli organi di controllo;

VISTE le verifiche sulla regolarità contributiva dei soggetti effettuate dall'INPS come comunicato dall'Istituto con nota trasmessa alla Direzione generale in data 26 giugno 2020 e delle relative date di scadenza DURC;

VISTA la conseguente necessità di disporre, laddove evidenziato dalla successiva documentazione che sarà prodotta dall'INPS l'attivazione delle procedure previste per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

di questa Amministrazione a fronte di irregolarità e/o inadempienza contributiva dei soggetti ammessi al contributo in premessa;

CONSIDERATE le istanze presentate entro i termini disposti dall'articolo 2 del suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

CONSIDERATE le dichiarazioni rese dagli istanti in tema di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto;

TENUTO altresì conto delle rinunce pervenute da parte di alcuni organismi;

CONSIDERATA l'istruttoria, gestita dai dirigenti dei Servizi I e II, delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione,

TENUTO CONTO dell'urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l'erogazione dei contributi oggetto dell'Avviso in parola come disposto dal termine del 30 giugno 2020, ivi menzionato;

TENUTO CONTO del numero delle domande pervenute e della volontà di assicurare a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti ad esito delle verifiche amministrative, il massimo del contributo previsto dal D.M. 23 aprile 2020, n. 188;

TENUTO CONTO del fatto che l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori idonei controlli documentali, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini delle conseguenti determinazioni;

D E C R E T A

Art. 1

(Istanze ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione al contributo di cui al D.M. 23 aprile 2020 n. 188 e al decreto del Direttore generale Spettacolo n. 624 del 7 maggio 2020 per l'importo massimo previsto di euro 10.000,00 per ciascun richiedente, nei confronti dei beneficiari indicati nei seguenti allegati:

- a) Allegato "A": "A.1" istanze ammesse per il settore "teatro" lettera d) e "A2" istanze ammesse per il settore "teatro" lettera e)
- b) Allegato "B": "B1" istanze ammesse per il settore "musica" lettera d) e "B2" istanze ammesse per il settore "musica" lettera e);
- c) Allegato "C": "C1" istanze ammesse per il settore "danza" lettera d) e "C2" istanze ammesse per il settore "danza" lettera e);
- d) Allegato "D": "D1" istanze ammesse per il settore "circo" lettera d) e "D2" istanze ammesse per il settore "circo" lettera e);

Rimane salvo la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di procedere alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 2

(Istanze non ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa all'esito dell'espletata istruttoria, delle verifiche effettuate e del controllo della documentazione prodotta, sono da considerarsi non ammesse – per le motivazioni indicate al singolo istante con separata comunicazione di rigetto che qui si richiama *per relationem* – le istanze di contributo specificate negli allegati che seguono:

- a) Allegato "A" istanze non ammesse per il settore "teatro";
- b) Allegato "B" istanze non ammesse per il settore "musica";
- c) Allegato "C" istanze non ammesse per il settore "danza";
- d) Allegato "D" istanze non ammesse per il settore "circo".

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, resta salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, di riammettere le istanze di cui al comma 1 - mediante pubblicazione di un nuovo elenco degli ammessi - ovvero di confermare le esclusioni.

Art. 3

(Istanze sottoposte ad ulteriore istruttoria e rinvio)

Le istanze non menzionate negli allegati di cui agli artt. 1 e 2 sono sottoposte ai sensi dell'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020, n. 188, ad ulteriori controlli per accertare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità al contributo.

Con successivo decreto direttoriale saranno rese note le domande ammesse all'erogazione del contributo ovvero quelle escluse.

Art. 4

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 6659, esercizio finanziario 2020 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 5

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art.6

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Il medesimo è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 7



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Onofrio Cutaia)